

**AVV. PATRIZIA STALLONE
AVV. MICHELE ALLEGRA**

Via Giacomo Cusmano n. 40 – 90141 Palermo Tel e fax 091 227147

Via Roma 33 - 90015 - CEFALU' Tel e fax 0921/420284

E-mail: stallone.patrizia@libero.it allegramichele@libero.it

PEC: patriziastallone@pecavvpait michele.allegra@cert.avvocatitermini.it

SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO GIUDIZIO ISCRITTO AL N. RG.

125/2025 DEL TAR PALERMO – SEZ. V

Nell'interesse di **Natura di Coco Gianluca s.n.c.** con sede in Cefalù nella Strada Settentrionale Sicula n°59, partita I.V.A. 03570760821 in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Coco Gianluca rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Stallone (C.F. STLPRZ66C61G273K, pec patriziastallone@pecavvpait, fax 091227147) e dall'Avv. Michele Allegra (C.F. LLGMHL67C20C421J fax 0921/420284 pec: michele.allegra@cert.avvocatitermini.it) sia uniti che divisi, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica dei nominati difensori ex art. 16-sexies, d.l. n. 179/12 e ss.mm., come da pec da Registri di giustizia patriziastallone@pecavvpait e michele.allegra@cert.avvocatitermini.it giusta mandato in separato foglio che si allega al presente atto ai sensi del III comma dell'art. 83 c.p.c. (con indicazione dei seguenti recapiti per le comunicazioni di legge: pec patriziastallone@pecavvpait - fax 091/227147 pec michele.allegra@cert.avvocatitermini.it fax 0921/420284).

Ricorrente

CONTRO

- **l'Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- il **Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato.

Amministrazioni resistenti

E NEI CONFRONTI DI

- **MARANTO SALVATORE E FIGLI S.N.C.**, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- **OLEIFICIO SENIA CARLO DI SENIA ANTONINO S.N.C.**, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- **FEUDO SAN MARTINO SRL SOCIETA' AGRICOLA** con sede legale in via C.A. Dalla Chiesa snc - 93100 - Caltanissetta (CL), in persona del legale rappresentante pro tempore,
- **MANDRANOVA SOC. AGR. A R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- **BILLONE LUIGI & C. SNC** con sede legale in Contrada Roccella, San Cataldo, (CL) 93017, 93010 Serradifalco CL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI OGNI IDONEO

PROVVEDIMENTO CAUTELARE

DEI SEGUENTI ATTI IMPUGNATI CON RICORSO INTRODUTTIVO

- della **nota prot. 0197398 del 20.11.2024** del Dipartimento dell'Agricoltura, con la quale è stato tardivamente comunicato il non accoglimento del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 5/06/2024 avverso il d.r.s. n. 3452/2024 del 30.5.2024, recante gli elenchi definitivi delle istanze presentate ai sensi dell'*"Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari"*;
- occorrendo, del **provvedimento di rigetto, formatosi per silenzio**, col quale è respinto il ricorso gerarchico proposto dall'azienda ricorrente avverso il d.r.s. n. 3452/2024 cit;
- del **d.r.s. n. 3452/2024 del 30.05.2024**, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate in seguito alla pubblicazione dell'Avviso di cui al presente ricorso nella parte in cui la ricorrente è stata collocata nell'All. D delle domande non ricevibili e non ammissibili;
- del **d.r.s. n. 4013 del 11/06/2024** con cui sono stati approvati gli elenchi definitivi rettificati allegato *"A domande di sostegno ritenute ammissibili e finanziabili"* e allegato *"C elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi"*, presentate ai sensi dell'*"Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari"*;

- del **d.r.s. n. 4924 del 10/7/2024** recante “*Scorimento graduatoria di cui all'avviso per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari, pubblicato con D.D.G. n. 4575 del 28/09/2023, a seguito del Decreto Ministeriale n. 279219 del 21/06/2024 con il quale è stata riassegnata alla regione Sicilia la somma di € 850.603,22;*
- del **d.r.s. n. 2569/2024 del 10.5.2024**, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili, nonché l'elenco provvisorio delle domande di sostegno ritenute non ricevibili nella parte di interesse;
- della **nota prot. n. 109216 del 30/05/2024** con la quale il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso gli elenchi definitivi, in particolare l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili e finanziabili, l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili e parzialmente finanziabili l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute non ricevibili, ancorché non conosciuta, nella parte di interesse;
- della **nota prot. n. 98614 del 10.5.2024** con la quale il Presidente della Commissione di valutazione di cui sopra ha trasmesso la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili e l'elenco provvisorio delle domande di sostegno ritenute non ricevibili, ancorché non conosciuta, nella parte di interesse;

nonché, ove occorra,

- del **d.d.g. n. 4575/2023 del 28.9.2023 e dell'allegato avviso** recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della missione 2 componente 1 (m2c1), nella parte di interesse;
- di **ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale**, ancorché non conosciuti;

IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DALL'ARTICOLO 6 COMMA 1, LETT. B) DELLA L. 241/90 E SS.MM.II. E DEGLI ARTT. 10.3 E 11 DELL' AVVISO RECANTE LE MODALITÀ E I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1). VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA PROT. 29627 DEL 17/06/2019.

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DEI

PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Le ragioni della irricevibilità e inammissibilità della domanda di sostegno della ricorrente palesate dall'Amministrazione in seno all'Allegato D al D.R.S. n. 3452 del 30/05/2024 risiedono nelle seguenti:

“A seguito dell’istruttoria del riesame presentato con pec in data 20/05/2024, acquisito al protocollo n. 103842 del 21/05/2024 si fa presente quanto segue:

non risulta allegata la seguente documentazione, prevista dall’art. 10.3.4 dell’avviso, in particolare:

- dichiarazione (DSAN) del beneficiario che attesti che non vi siano collegamenti tra l’azienda beneficiaria e la ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il terzo grado

- dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati

- dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna.

La società ricorrente, ai fini della presentazione della domanda di sostegno de qua, utilizzava, come prescritto dall'art. 10.2 dell'Avviso, il portale SIAN **per il tramite del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato CAA Intesa Palermo-200**, producendo la domanda corredata da tutta la documentazione di cui all'art. 10.3 del bando in formato dematerializzato e firmata digitalmente.

Alcune delle dichiarazioni da produrre e segnatamente proprio quelle per cui è causa, ossia

“- (DSAN) del beneficiario che attesti che non vi siano collegamenti tra l’azienda beneficiaria e la ditta fornitrice, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o relazioni di parentale entro il terzo grado;

- dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;

- dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna” (cfr. Art.

10. 3 Avviso) **non potevano essere caricate sul portale SIAN in quanto non era presente la relativa Sezione di Upload dedicata a detti allegati (doc. 11)** ma sono state regolarmente consegnate al CAA Intesa Palermo-200 al momento della presentazione della domanda.

Nondimeno, i documenti in questione sono stati regolarmente consegnati al CAA di riferimento al momento della presentazione della domanda.

Tale circostanza è documentata dalla certificazione rilasciata dal responsabile del CAA Intesa Palermo-200 che ha ricevuto la domanda di sostegno della società in cui si attesta la presenza, tra la documentazione allegata all'istanza, in formato dematerializzato e firmata digitalmente, anche delle dichiarazioni di cui sopra (**doc. 12**).

Da qui l'infondatezza della motivazione addotta dall'Amministrazione a sostegno della inammissibilità della domanda della ricorrente nell'Allegato D al D.R.S. n. 3452 del 30/05/2024.

Ma v'è di più. Non può omettersi di evidenziare che in sede di redazione della graduatoria provvisoria, tra le ragioni addotte dall'amministrazione resistente a sostegno della irricevibilità dell'istanza della ricorrente non figuravano quelle poi evidenziate nell'Allegato D al d.r.s. n. 3452 del 30.5.2024, in sede di graduatoria definitiva: infatti nell'Allegato B al d.r.s. n. 2569 del 10/05/2024 (**doc. 5.2**) la motivazione addotta dall'Amministrazione è la seguente:

“Non risulta allegata o incompleta la documentazione prevista dall’art. 10.3 del bando:

- Autorizzazione AUA o autorizzazioni ambientali pertinenti (punto 7)*
- Preventivi spese tecniche (punto 4) In uno o più preventivi non sono riportate una o più caratteristiche descritte nel punto 10.3.4 dell'avviso.*
- Altra documentazione a comprova dei requisiti relativi ai criteri di selezione/punteggi: punto 9*

Nessun riferimento è fatto alla dichiarazione DSAN del beneficiario che risulta richiesta al punto 10 dell'art. 10.3 dell'Avviso e non al punto 9!

Alla luce di tale incontestabile realtà emerge con tutta evidenza altresì la pretestuosità ed infondatezza dell'assunto dell'amministrazione di cui alla nota di rigetto del ricorso gerarchico impugnata secondo cui la ditta avrebbe “*potuto presentare in sede di riesame tutta la documentazione corretta*”, in quanto, come sopra dedotto, a seguito dell'istruttoria l'Amministrazione nell'elenco B allegato al d.r.s. 2569 del 10.5.2024, contestava alla odierna ricorrente specificatamente altre carenze cui la ricorrente ha puntualmente rimediato.

Da qui l'assoluta erroneità e pretestuosità della asserzione di cui alla nota di rigetto impugnata secondo cui “*la mancata indicazione delle motivazioni da parte della commissione, si evince nell'allegato B del DRS 2569 del 10.5.24 in cui viene espressamente citato la mancanza della documentazione del punto 10.3.4 che è quello in cui si richiede*

la documentazione”, e quella secondo cui “*essendo molteplici le motivazioni di diniego la commissione ha semplicemente fatto uso del principio della "relazionem" nei confronti del bando, che si dà per scontato essere più che noto al partecipantei*”, in quanto nell’Allegato B del drs 2569 recante la graduatoria provvisoria in merito ai “*Preventivi spese tecniche*” (punto 10.3.4) non si è addotto un generico richiamo per relationem all’Avviso bensì, come detto, la circostanza secondo la quale “**In uno o più preventivi non sono riportate una o più caratteristiche descritte nel punto 10.3.4 dell’avviso.**

Tuttavia, quand’anche si volesse imputare alla ricorrente il malfunzionamento del sistema ad eseguire l’Upload della detta documentazione e dunque ritenere che la ricorrente abbia omesso la produzione dei citati documenti al momento della presentazione della domanda di sostegno, in ogni caso i provvedimenti impugnati sarebbero viziati da **violazione dell’art. 11 dell’Avviso, lex specialis della procedura, dell’art. 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di soccorso istruttorio, nonché da violazione delle stesse direttive emanate dal Dipartimento Agricoltura quale Autorità di gestione dei programmi comunitari con la Circolare Prot. 29627 del 17/06/2019.**

Ed invero ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, “*Le domande di sostegno pervenute saranno, dunque, oggetto di un controllo di ricevibilità e ammissibilità finalizzato a verificare la completezza della domanda di sostegno e della documentazione allegata ed il possesso dei requisiti di accesso. È in ogni caso applicabile quanto previsto dall’articolo 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di soccorso istruttorio*”.

L’articolo 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. richiamato dall’Avviso prescrive che il responsabile del procedimento “*(...) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*”.

La Circolare Prot. n. 29627 del 17/06/2019 che si allega all’odierno ricorso quale **doc. 16**), nel dichiarato intento di ridurre il contezioso insorto con i beneficiari di risorse di fonte comunitaria durante la fase di selezione dei progetti, ha fornito “*alcuni elementi generali per attenuare il generarsi di contenzioso tra l’amministrazione e i potenziali beneficiari dei bandi che dovranno essere applicati sia in fase di valutazione che di riesame delle istanze*”.

Bene, l’amministrazione in ossequio alla legge della procedura ed a quella sul procedimento

amministrativo ed alle direttive dalla stessa diramate in merito alla gestione delle risorse comunitarie, avrebbe dovuto disporre il soccorso istruttorio, ammettendo la ricorrente a sanare il documento mancante o irregolare posto che la ricorrente avrebbe potuto dimostrare il pieno possesso dei requisiti di partecipazione stante la sottoscrizione digitale di tutti i documenti e così pure delle contestate dichiarazioni in data antecedente al termine di scadenza di presentazione delle domande indicato dall'amministrazione (15 febbraio 2024).

Alla luce della presente dogliananza emerge in tutta evidenza l'illegittimità della motivazione di cui alla nota di rigetto del ricorso gerarchico qui impugnato nella parte in cui afferma che “*le mancanze sostanziali della documentazione presentata, non hanno consentito alla Pubblica Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, in quanto non era nemmeno deducibile la presenza ipotetica degli stessi documenti. Comunque è stato concesso il tempo per potere rispondere a tutte le contestazioni*”, posto che anche alla luce della giurisprudenza consolidata in materia e richiamata nella citata Circolare dal Dipartimento qui convenuto, la carenza sostanziale non soccorribile attiene al requisito di partecipazione e non già al documento come erratamente sostenuto dall’Amministrazione, in quanto, come pacifico, la *ratio* dell’istituto del soccorso istruttorio è quella di limitare le ipotesi di esclusione degli operatori economici ai casi di carenze sostanziali dei requisiti di partecipazione. Nel caso di specie la ricorrente ha comprovato il possesso del requisito in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione della domanda e dunque la motivazione addotta dal Dipartimento è del tutto inconducente nel caso di specie.

In merito poi alla ulteriore asserzione contenuta nella nota di rigetto qui impugnata secondo cui “*la maggioranza assoluta delle ditte partecipanti ha inserito correttamente i dati richiesti, e che ciò sarebbe prova che le istruzioni ed il sito fossero facilmente comprensibili e accessibili a tutti*”, si deduce che contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione l’impossibilità di caricamento delle dette dichiarazioni non è stato un caso isolato occorso solo all’odierna ricorrente, come comprovato dalle certificazioni rilasciate dagli stessi Uffici deputati alla ricezione ed inoltro delle domande (CAA accreditati) in cui si attesta proprio l'impossibilità di caricamento di alcuni documenti per mancanza di sezione dedicata ad eseguire l'Upload (doc. 12) e, come dimostrato dal fatto che numerose ditte sono incappate nella stessa criticità e sono state ammesse dall’amministrazione a sanare *ex post* la carenza documentale con l’attivazione del soccorso istruttorio invece inspiegabilmente negato all’odierna ricorrente.

In tal modo è stato consentito ad altre aziende di integrare lo stesso tipo di documentazione e di essere ammesse nell'Elenco definitivo delle domande di sostegno ammissibili, possibilità che è stata invece negata all'odierna ricorrente, con palese **violazione del principio di par condicio dei partecipanti al bando.**

In aggiunta, pertanto, non ci si può esimere dal lamentare la **palese disparità di trattamento subita dalla odierna ricorrente**, considerato che gli Uffici hanno consentito solamente ad alcune ditte di integrare la documentazione carente attraverso l'istituto del soccorso istruttorio.

Per i suestesi motivi i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati.

Per puro scrupolo difensivo ed anche al fine di prevenire strumentali eccezioni da parte dell'Amministrazione procedente, si ritiene opportuno rilevare che la previsione del bando, di cui all'art. 10.3 che commina l'irricevibilità della domanda in caso di mancata presentazione dei documenti ivi elencati non osta all'accoglimento dei motivi di diritto proposti.

In effetti, la sanzione dell'irricevibilità della domanda e/o l'inammissibilità del preventivo non può che trovare applicazione in combinato disposto con la previsione dell'art. 11 dell'avviso, già citata, che prescrive l'utilizzo dell'istituto del soccorso istruttorio.

In sintesi, l'irricevibilità della domanda e/o l'inammissibilità del preventivo scaturirebbe, nel caso di persistenza della rilevata carenza nonostante la richiesta dell'amministrazione di integrare e/o rettificare e/o completare la documentazione presentata.

Diversamente opinando, la previsione di inammissibilità inserita all'art. 10.3 si rivelerrebbe illegittima per violazione dell'art. 11 del medesimo avviso, in rapporto al quale si porrebbe in evidente ed insanabile contraddizione, nonché con l'art. 6 comma 1, lett. b) della L. 241/90 e ss.mm.ii. e, prima ancora, con i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, nonché con i principi di tutela della buona fede e dell'affidamento.

Ove, per assurdo, si ritenesse prevalente la previsione di inammissibilità prevista dall'art. 10.3, la stessa dovrebbe pertanto essere dichiarata illegittima per le ragioni esposte.

In conclusione, la domanda della odierna ricorrente era ammissibile e deve essere riammessa in graduatoria, con il riconoscimento del punteggio a suo tempo richiesto di 92 punti.

Si rileva infine l'illegittimità della nota del novembre 2024 laddove "menziona l'Art. 8

dell'avviso per quanto attiene l'impossibilità di accettare ulteriore documentazione oltre i termini previsti dal bando "Si rammenta che la definizione delle tempistiche è legata alla corretta attuazione del PNRR da parte del Governo italiano e pertanto non derogabile così come di seguito riportata: ...omissis... Entro il 30 aprile 2024 – Selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria (elenco dei progetti ammissibili) e comunicazione ai beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell'iniziativa".

Ed invero, fermo restando che **il termine del 30 aprile 2024 inizialmente previsto dal bando è stato abbondantemente superato per fatto e colpa dalla stessa Amministrazione** come dimostra la approvazione e pubblicazione della **graduatoria definitiva il 30 maggio 2024** e la successiva **rettifica in data 16 giugno 2024** e l'approvazione della **rettifica in data 10 luglio 2024** non può fondatamente sostenersi che le esigenze di celerità imposte dall'attuazione delle milstone del PNRR possano ledere garanzie procedurali apprestate dalla legge nazionale e comunitaria a tutela dei partecipanti alle pubbliche procedure e tra esse quella del soccorso istruttorio e del *favor participationis*, visibilmente lesi nella fattispecie all'esame.

La violazione dei suddetti principi è ancor più ingiustificata ove si pensi che lo stesso Dipartimento dell'Agricoltura, in relazione alla gestione dei programmi comunitari, ha individuato tra i principi irrinunciabili nella gestione delle risorse comunitaria quello del soccorso istruttorio (cfr. Circolare Prot. n. 29627 del 17/06/2019 **doc. 16** sopra richiamata).

Da qui l'infondatezza anche della nota di rigetto del ricorso gerarchico qui gravata.

Per tali ragioni, è stato chiesto al TAR di accogliere il ricorso introduttivo e l'istanza cautelare.

Palermo lì, 11 febbraio 2025

Avv. Patrizia Stallone